



SINISTRO STRADALE

La legge italiana prevede che ogni auto debba essere assicurata sulla responsabilità civile (RCA).

In caso di incidente stradale è l'assicurazione dell'auto che ha causato l'incidente a farsi carico del risarcimento per i danni subiti da terzi.

A seguito di un sinistro stradale possono presentarsi **tre ipotesi** principali:

1) Le parti trovano un accordo sulla dinamica e sulla responsabilità e provvedono alla **compilazione del Modulo di Constatazione Amichevole di Sinistro Stradale** (c.d. modulo Blu, C.I.D o C.A.I.), che una volta completato con i dati richiesti dovrà essere firmato da tutti i conducenti coinvolti, i quali ne tratterranno almeno una copia. In mancanza di un modulo è possibile redigere una scrittura tra le parti con indicazione di tutti gli elementi necessari così come previsti nel modulo e corredando la scrittura con un disegno della dinamica dell'incidente.

2) Altra ipotesi è il caso in cui le parti non si accordino sui fatti e sulle responsabilità. In tal caso è opportuno richiedere **l'intervento dell'autorità pubblica (carabinieri, polizia stradale, polizia locale)**. L'intervento delle Forze dell'Ordine è, invece, obbligatorio qualora ci siano feriti o in caso di incidente con molti veicoli coinvolti, oppure quando si profilino responsabilità penali, se l'altro autista coinvolto non è assicurato e nei casi in cui non si riesce a ripristinare la normale circolazione. Negli incidenti con feriti o con gravi danni alle cose, i veicoli non dovrebbero mai essere spostati, mettendo comunque, il più possibile, in sicurezza lo stato dei luoghi, in attesa delle forze dell'ordine.

Per ottenere il risarcimento del danno due sono le strade percorribili:

- Spedire una **raccomandata A.R. all'assicurazione della controparte** con allegato modulo Blu, C.I.D. o C.A.I., eventuale verbale delle forze dell'ordine, documentazione medica e quant'altro ritenuto necessario chiedendo la liquidazione di tutti i danni subiti.
- Altra strada è la **procedura del risarcimento diretto** ovvero quella di rivolgersi al proprio assicuratore. Tale procedura, facoltativa (alternativa alla procedura tradizionale e non obbligatoria), si applica solo per gli incidenti occorsi tra non più di due veicoli a motore con targa italiana regolarmente assicurati con polizza R.C., solo se il sinistro avviene in Italia. In tal caso sarà la propria compagnia assicurativa a provvedere alla liquidazione del danno e poi successivamente a rivalersi sull'altra compagnia assicurativa.

3) Ultima ipotesi è quella in cui **chi ha causato l'incidente si dà alla fuga** non permettendo così di identificare né il conducente né tanto meno l'auto e la compagnia assicurativa della stessa.



In tal caso il danneggiato può inviare la sua richiesta di risarcimento al **Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (FGVS)**.

Il passeggero trasportato è, invece, sempre tutelato dalla polizza R.C. Auto del veicolo sul quale viaggiava.

Passiamo ora alla **liquidazione del danno**.

Generalmente l'assicurazione provvede a formulare una proposta risarcitoria che il danneggiato può decidere di accettare a totale chiusura della pratica o quale acconto sulla maggior somma dovuta senza rinunciare alle sue pretese di risarcimento. È a questo punto che l'intervento di un legale può fare la differenza!

Quali sono i **danni risarcibili**?

I danni risarcibili sono essenzialmente due: il danno materiale e le lesioni personali.

Il **danno materiale** è normalmente il danno subito dal veicolo coinvolto che può essere stimato attraverso un preventivo di un carrozziere.

Per quanto riguarda le **lesioni personali** la questione è un po' più complessa. Innanzitutto è importante recarsi al Pronto Soccorso dell'Ospedale più vicino tramite ambulanza nei casi più gravi o con un mezzo proprio. Una volta fatti tutti gli accertamenti del caso, il medico deve redigere in modo dettagliato, il referto o certificato medico relativo ai danni fisici riscontrati. Il danno alla persona dipende dalla gravità delle lesioni subite.

La quantificazione esatta del danno e il **grado di invalidità temporaneo e/o permanente** deve essere effettuata da un medico legale. Se viene accertata **un'invalidità permanente tra l'1 e il 9%**, la misura del risarcimento è stabilita da precise indicazioni di legge in base all'età del danneggiato e ai relativi coefficienti. In caso di **invalidità permanente pari o superiore al 10%**, il danno è valutato secondo le tabelle dei vari tribunali, normalmente si fa riferimento alle tabelle dei Tribunali di Milano e Roma.

È bene sapere che spesso nell'immediatezza dell'incidente alcuni postumi (colpi di frusta, ecc) non si manifestano subito "a caldo" ma dopo un po' di tempo. È pertanto consigliato recarsi presso il Pronto Soccorso più vicino entro le 24/48 ore dal sinistro al fine di rendere più agevole al legale dimostrare che tale malattia è la diretta conseguenza dell'incidente occorso.

Il diritto al risarcimento si prescrive dopo i due anni dal sinistro. È opportuno pertanto agire prima di tale termine e comunque interrompere la prescrizione con atti idonei allo scopo.